



Dott. PAOLO ALBERTO
PETTERUTI
Notaio

Repertorio n. 644

Raccolta n. 530

===== **DEPOSITO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE** =====

===== **"PRO-MONTECARLO APS"** =====

===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di luglio (10.7.2020),
in Lucca, nel mio Studio in Via Calderia n. 4,
avanti a me Dott. **PAOLO ALBERTO PETTERUTI**, Notaio in Lucca, i-
scritto al Collegio Notarile del Distretto di Lucca,

===== **E' PRESENTE IL SIGNOR** =====

- **FORASSIEPI ROBERTO**, nato a Lucca il 16 febbraio 1967, residente a
Montecarlo, Via Poggio Baldino I n. 44, che dichiara di avere codice fiscale
FRS RRT 67B16 E715D.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, che dichiara di
sapere e potere leggere e scrivere e che, premesso di essere il Presidente in
carica dell'associazione

===== **"PRO-MONTECARLO APS"** =====

con sede legale in Montecarlo, Via Roma n. 3, codice fiscale 92007640466
e P.Iva 01463180461, associazione costituita con atto rogato dal Notaio
Martinelli di Capannori in data 8 gennaio 1988, repertorio n. 23.653, raccol-
ta n. 2.404, registrato il 28 gennaio 1988 al n. 342, mi chiede di ricevere in
deposito, non nel suo esclusivo interesse, il nuovo Statuto dell'associazione,
approvato dall'assemblea degli associati in data 18 dicembre 2019 affinché
lo stesso fosse adeguato alle disposizioni del D.lgs 117/2017.

A tal fine dichiara che lo Statuto in parola è l'ultimo approvato dall'assem-
blea, non modificato con successive deliberazioni e che il verbale dell'assem-
blea sopra menzionata è riportato nel "Libro Verbali delle Assemblee" della
stessa Associazione ove compare alle pagine del libro dalla n. 39 (trentano-
ve) alla n. 40 (quaranta).

Io Notaio procedo preliminarmente alla descrizione del documento consi-
stente in copia dello statuto approvato con il suddetto verbale assembleare,
constatando che l'intero documento così articolato si compone di due fogli,
occupati su sette facciate.

Quindi allego detto documento al presente atto sotto la **lettera "A"**, af-
finché resti permanentemente depositato nei miei atti notarili.

Il presente verbale viene chiuso e sottoscritto essendo le ore diciassette e
venti minuti.

Le spese del presente atto e conseguenti restano a carico dell'associazione
medesima.

Ai sensi degli artt. 104 ed 82, quinto comma, del D.lgs 117/2017 il presente
atto è esente dall'imposta di bollo.

Il comparente rinunzia alla restituzione del detto documento ed autorizza il
rilascio di copie autentiche a chiunque ne faccia richiesta, mi dispensa dalla
lettura dell'allegato e consente il trattamento dei dati personali per l'espleta-
mento dell'incarico professionale.

Richiesto, ho rogato il presente atto, scritto a macchina da persona di mia fi-
ducia con l'ausilio di mezzo elettronico e completato a penna di mia mano e
ne ho dato lettura al comparente che, interpellato, l'approva.

Quest'atto, scritto su due pagine di un foglio, è sottoscritto alle ore diciasset-
te e ventidue minuti.

Firmato: Roberto Forassiepi - Paolo Alberto Petteruti Notaio

REGISTRATO

a LUCCA

in data 15/07/2020

al n. 3966

serie 1T

€ 200,00

STATUTO

"Pro – Montecarlo APS"

Art. 1) – Definizione territoriale

Nel territorio del Comune di Montecarlo (LU) è costituita, ai sensi del codice civile e del dlgs 117/2017 (codice del terzo settore) e sue successive modifiche, una Associazione di promozione sociale, con sede in Montecarlo, denominata "Pro – Montecarlo APS", in seguito indicata solo con associazione.

Art. 2) – Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Gli scopi principali che la Associazione si propone, in particolare, sono:

a) riunire tutti coloro (enti, organizzazioni, operatori economici, privati in genere) che hanno interesse allo sviluppo turistico della località;

b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località studiando e proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento edilizio e stradale specie nelle zone in cui l'interesse turistico è maggiore, promuovendo l'abbellimento di piazze e di giardini, con piante e fiori, e l'apposizione di cartelli indicatori segnalandone l'eventuale deficienza e curandone la conservazione;

c) tutelare e porre in valore con assidua propaganda le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo, il folklore e le tradizioni locali, nell'intento di farle meglio conoscere ed apprezzare;

d) promuovere e facilitare il movimento turistico, rendendo il soggiorno piacevole ed incoraggiando il miglioramento in genere dei servizi pubblici;

e) promuovere l'incremento ed il miglioramento dell'attrezzatura ricettiva e dei centri di ritrovo degli ospiti, vigilando che questi rispondano agli scopi;

f) promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni, manifestazioni ed iniziative d'interesse pubblico;

g) vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo ed eventualmente proporre le opportune modifiche alle competenti autorità;

h) curare l'informazione e l'accoglienza turistica, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia;

i) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale,

recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;

l) sviluppare ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3) – Organi e loro funzioni

Sono Organi della Pro – Loco:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio;
- c) l'Assemblea dei Soci.
- d) l'organo di controllo nominato se obbligatorio per legge;

Art. 4) – Il Presidente

Il presidente è nominato, tra i componenti dell'Assemblea dei Soci su designazione dell'Assemblea stessa. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

La carica di Presidente è gratuita. Con la stessa Assemblea dei Soci viene provveduto alla nomina, fra i membri del Consiglio, di un Vice Presidente che, in caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni.

Il Presidente amministra l'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi in giudizio; convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei Soci. Il Presidente è assistito da un segretario e da un tesoriere.

Art. 5) – Il Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio tra i componenti dell'Assemblea dei Soci e fa parte del Consiglio stesso. Il Segretario assiste il Presidente nelle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e provvede al funzionamento degli uffici.

Il Segretario, assieme al Presidente ed al Tesoriere, è responsabile della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

Il Segretario dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 6) – Il Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio tra i componenti dell'Assemblea dei Soci e fa parte del Consiglio stesso.

Il Tesoriere regola, previa emissione di ordinativi di riscossione e di pagamento, firmati dal Presidente, dal Segretario e controfirmati da lui stesso, il movimento di cassa dell'Associazione.

Il Tesoriere, assieme al Presidente ed al Segretario, è responsabile della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

Il Tesoriere cura i rapporti con un eventuale Istituto di credito indicato dall'Associazione, di cui all'articolo 11.

Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 7) – Il Consiglio

Il consiglio è composto da un minimo di 8 componenti ad un massimo di 15 componenti.

Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri consiglieri, in base a quanto stabilito dall'Assemblea, membri scelti tra persone interessate al turismo ed esperte in materia turistica. Il Sindaco del Comune di Montecarlo partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio direttivo dell'associazione, quale invitato permanente.

I componenti del Consiglio sono designati dall'Assemblea dei Soci; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri debbono essere scelti tra i componenti dell'Assemblea dei Soci. Può essere altresì nominato componente onorario del Consiglio, senza diritto di voto, chi ha contribuito con donazioni, oblazioni o costante e lodevole attività alla vita e allo sviluppo della Pro – Loco.

Il Consiglio delibera:

a) sulla formazione del bilancio di previsione e del relativo programma di azione che dovrà essere sottoposto alle determinazioni dell'Assemblea dei Soci;

b) sulla stesura del Conto Consuntivo e della Relazione sull'attività svolta che dovrà essere sottoposta alle determinazioni dell'Assemblea dei Soci;

c) sulla eventuale nomina di collaboratori turistici, che hanno voto consultivo.

E' inoltre facoltà del Consiglio nominare il Segretario e il Tesoriere e, sentita l'Assemblea dei Soci, eventualmente altri impiegati per il disbrigo delle funzioni burocratiche e tecniche.

I provvedimenti del Consiglio sono emessi a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei consiglieri.

Trascorsa mezz'ora dalla prima convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero dei convenuti.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8) – L'Assemblea dei Soci

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è fatta dal Presidente, con lettera di comunicazione ai Soci e mediante avviso affisso alla sede dell'Associazione e all'Albo Pretorio del Comune, dieci giorni prima della riunione.

L'Assemblea dei Soci è convocata inoltre nel caso che due terzi dei Soci ne facciano domanda scritta al Presidente e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario; in ogni caso è convocata per l'approvazione del bilancio di previsione e dei conti consuntivi nonché delle relazioni delle attività svolte e dei piani di azione.

L'Associazione, in caso di inoperosità o di impossibilità a funzionare per mancanza di mezzi finanziari adeguati al perseguimento dei propri scopi statuti, può essere sciolta.

Lo scioglimento dell'Associazione segue le regole delle modificazioni dello statuto.

In sede di Assemblea dei Soci, i Soci possono avanzare proposte che ritengono utili al

conseguimento degli scopi sociali.

Tali proposte debbono risultare dall'apposito verbale steso dal Segretario e firmato dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci è necessaria la presenza della metà dei Soci, in regola con le quote sociali dell'esercizio.

In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Sono compiti inderogabili dell'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- locazione e/o acquisto e costruzione di beni immobili, strumentali all'Associazione;
- liti attive e passive;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 9) – I Soci

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I Soci si distinguono in benemeriti, sostenitori ed annuali.

Sono soci benemeriti quelle persone o Enti che arrecano particolari benefici materiali o morali all'Associazione e che versano almeno una quota dieci volte superiore a quella dei soci annuali; sono soci sostenitori coloro che corrispondono una quota almeno cinque volte superiore a quella dei soci annuali; sono soci annuali coloro che versano la quota annua fissata con delibera dal

I Soci che non mandano le dimissioni, per iscritto, entro il 15 dicembre, sono obbligati ai contributi fissati, anche per l'anno successivo.

- a) alle pubblicazioni dell'Associazione;
- b) a frequentare i locali di riunione dell'Associazione e partecipare alle attività dell'associazione;
- c) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- d) esaminare i libri sociali;
- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente.

Sulla esclusione per indegnità del socio che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, decide il Consiglio. L'escluso può far ricorso all'assemblea che decide con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I proventi con i quali la Associazione provvede alla propria attività sono:

- a) — le quote dei soci;
- b) — eventuali proventi derivanti dal versamento dell'imposta di soggiorno nelle località in cui la medesima è prevista;
- c) — i proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali;
- d) — gli eventuali contributi di Enti Pubblici, di Associazioni di categoria e di privati;
- e) — le eventuali donazioni;
- f) — proventi da attività secondarie e strumentali e da raccolta fondi di cui agli artt. 6 e 7 del Codice del terzo settore.

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Essò è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Presidente, mediante deliberazioni scritte in apposito registro, in originale, e sottoscritto da Lui, dal Segretario e dal Tesoriere, adotta gli atti necessari al funzionamento dell'Associazione, forma i bilanci consuntivi, nonché le relazioni ed i piani di azione ad essi allegati, che sottopone al voto del Consiglio ed all'approvazione dell'Assemblea.

Per quanto riguarda il movimento di cassa, si rimanda all'art. 6) del presente Statuto.

L'Associazione, per gli incassi, i pagamenti e per il deposito del proprio fondo di cassa, dovrà avvalersi, possibilmente, di un Istituto di Credito.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12) – *Organo di controllo*

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo* e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) – *Tutela*

L'atto costitutivo, il presente Statuto Sociale e le eventuali modificazioni, devono essere deliberate a maggioranza assoluta, da almeno due terzi dell'Assemblea dei Soci.

Roberto Forzani

Roberto Forzani

Art. 14) – *Personale*

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 15) – *Disposizioni finali*

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo e *salvo* diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.



L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Roberto Fari 8812/2016

Roberto Fari



Certificazione di Conformità di documento informatico a documento cartaceo

(D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e successive modifiche/integrazioni)

Io, dott. **PAOLO ALBERTO PETTERUTI**, notaio in Lucca, iscritto al Collegio notarile di Lucca,

CERTIFICO,

mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato) che la presente copia, rilasciata per uso consentito non in bollo, redatta su supporto informatico composto da numero 9 pagine, è conforme al documento cartaceo da me ricevuto, conservato nei miei atti.

Lucca, 15 luglio 2020

Firmato digitalmente dal Notaio Paolo Alberto Petteruti.



Firmato digitalmente da PAOLO
ALBERTO PETTERUTI
C.F.
G: DISTRETTO NOTARILE DI
LUCCA:80006290467